

**AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE**  
**DI PAVIA**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI  
SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE – ART. 20, L.R. 33/2009  
– ART. 7, D.G.R. 5507/2016

REGOLAMENTO N. 135

Approvato con decreto n. 480/DGi del 31/10/2019



## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE – ART. 20, L.R. 33/2009 – ART. 7, D.G.R. 5507/2016**

La Conferenza dei Sindaci dell'ATS di Pavia in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 7 della D.g.r. n. 5507 del 2 agosto 2016 "Attuazione della L.r. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (a seguito di parere della Commissione Consigliare)"

DISPONE:

### **TITOLO I CONFERENZA DEI SINDACI E ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE**

#### **Art. 1 Attribuzioni**

1. La Conferenza dei Sindaci attraverso il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci attua l'esercizio delle sue funzioni in un'ottica di indirizzo programmatico provinciale favorendo lo sviluppo di politiche di welfare territoriale integrate tra la sfera sociale di competenza comunale/Ambito Territoriale e quella sociosanitaria e sanitaria in capo a Regione Lombardia e all'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia.
2. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sviluppa la sua azione principale nella governance della gestione associata e territoriale delle funzioni sociali e nella programmazione degli aspetti gestionali - operativi di coordinamento e sviluppo dei servizi sociali territoriali. La programmazione è sviluppata nei Piani di Zona di Ambito Territoriale (L.328/2000 e L.r. 3/2008), in auspicabile integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario, nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.

**TITOLO II**  
**ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE**

**Art. 2**

**Composizione, attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale**

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dei singoli Ambiti Territoriali in cui si articola l'ATS di Pavia.
2. L'Assemblea è un'articolazione operativa della Conferenza dei Sindaci e, di norma, ha la sua sede presso l'Ente Capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di riferimento.
3. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale provvede, nell'area territoriale di competenza, a:
  - a) gestire operativamente, anche tramite accordi/intese, i livelli di integrazione tra i servizi sociali di prossimità e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali;
  - b) esprimere al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci il proprio parere in merito alle linee di indirizzo, di programmazione e di gestione territoriale delle risorse finanziarie;
  - c) formulare la programmazione del Piano di Zona di Ambito Territoriale e gestire le azioni operative previste (L.328/2000 e L.r. 3/2008) in auspicabile integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario nonché con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale.
5. La prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano di età.
6. Il Presidente viene eletto, nella prima seduta dell'Assemblea, a maggioranza (con le modalità previste dell'art. 3, comma 19) tra i propri componenti, con votazione segreta e secondo il sistema del voto capitario.
7. E' eletto il Sindaco, o suo delegato, che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il Sindaco, o suo delegato, con maggiore anzianità di carica; a parità di anzianità di carica, è eletto il Sindaco più anziano di età.
8. Con le stesse modalità e con distinta votazione viene eletto il vice Presidente, che sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del vice Presidente, alla convocazione provvede il Direttore Generale dell'ATS.
9. Il Presidente e il vice Presidente rimangono in carica 5 anni.
10. Nei confronti del Presidente e del vice Presidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.

11. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il vice Presidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

12. In caso di assenza, impedimento o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del vice Presidente, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale è presieduta dal Sindaco più anziano di età.

13. Nell'eventualità in cui siano modificati gli assetti territoriali degli Ambiti Territoriali si procede al rinnovo delle cariche elettive delle Assemblee dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

14. Il Presidente dell'Assemblea può partecipare alle sedute del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci quando le tematiche dell'ordine del giorno siano relative al territorio di sua competenza.

### **Art. 3**

#### **Modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale**

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione delle sedute.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di 1/3 dei Sindaci che compongono l'Assemblea;
- c) su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- d) su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.

3. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

4. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2.

5. La convocazione dei componenti, alla prima seduta ed alla seconda seduta, è disposta con avviso scritto trasmesso per via telematica ai singoli componenti almeno 7 giorni prima della seduta.

6. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire per via telematica ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattr'ore prima dell'ora fissata per la seduta.

7. Le Assemblee sono convocate, di norma, presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Direttore Generale dell'ATS.

8. La convocazione con l'ordine del giorno è sottoscritta dal Presidente. All'ordine del giorno vengono iscritti gli argomenti proposti:

- a) dal Presidente dell'Assemblea;
- b) dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b);
- c) dal Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- d) da almeno due componenti del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci;
- e) dal Direttore Generale dell'ATS.

9. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è inviata a ciascun componente in via telematica.

10. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta, previa comunicazione per via telematica ai componenti dell'Assemblea e al Direttore Generale dell'ATS.

11. Qualora l'ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere sanitario, sociosanitario o sociale che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio dell'Ambito Territoriale, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, l'Assemblea può essere integrata da un rappresentante degli enti stessi, che vi partecipa senza diritto di voto. Per "enti gestori di servizi" si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati accreditati e/o a contratto che gestiscono servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

12. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione della documentazione ritenuta utile e indispensabile e di ottenere dal Presidente tutte le notizie ed i chiarimenti necessari.

13. Le sedute sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.

14. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

15. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

16. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di 1/3 dei componenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

17. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.

18. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

19. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente dell'Assemblea. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

20. Ogni proposta messa in votazione nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

21. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

**Art. 4**  
**Partecipazione alle sedute**

1. Alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale partecipano senza diritto di voto:
  - a) dirigenti e/o funzionari e/o rappresentanti delle organizzazioni e degli enti territoriali che il Presidente ritiene utile convocare per la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale, di norma, almeno 2 volte all'anno.

**Art. 5**  
**Funzioni di assistenza tecnico professionale e pubblicazione degli atti**

1. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti (anche attraverso il sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale) dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sono svolte dal responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di riferimento.
2. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali che devono evidenziare con chiarezza le decisioni assunte dall'Assemblea in merito ai temi all'ordine del giorno e l'esito di eventuali votazioni; copia di ciascun verbale è trasmessa in via telematica ai componenti dell'Assemblea. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal responsabile dell'Ufficio di Piano in qualità di segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal vice Presidente.
3. La documentazione pertinente l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale (ed in particolare convocazioni e verbali) fa parte del patrimonio documentale dell'Ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale e viene gestita e conservata nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa. Alla Direzione dell'ATS dovrà essere trasmessa digitalmente copia di tale documentazione.

**Art. 6**  
**Diritti di partecipazione dei cittadini**

L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte dell'Ambito distrettuale, le loro organizzazioni anche sindacali, e le loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela di diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 7 Vigilanza**

Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento della Conferenza dei Sindaci/Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale sono svolte dai rispettivi Presidenti.

#### **Art. 8 Mozioni e interrogazioni**

1. La mozione consiste in un invito rivolto al Presidente e diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza. L'iniziativa delle mozioni da sottoporre alla Conferenza e/o all'Assemblea dell'Ambito distrettuale spetta a qualsiasi componente.
2. Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al Presidente della Conferenza e/o dell'Assemblea dell'Ambito distrettuale, il quale assicura una risposta.

#### **Art. 9 Deleghe**

1. Ogni Sindaco può delegare a partecipare alla Conferenza dei Sindaci o all'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale un proprio rappresentante, individuato tra gli Assessori o i Consiglieri del proprio Comune. Tale delega può essere limitata ad una sola seduta oppure permanente (salvo revoca della stessa) e coincidente con il mandato del Sindaco delegante.
2. Il Consiglio di Rappresentanza può delegare, con atto scritto, a singoli componenti della Conferenza o alle strutture tecniche a loro afferenti, attività e istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato, nonché la partecipazione a gruppi di lavoro e studio, seminari e convegni.

#### **Art. 10 Cessazione degli incarichi**

In qualunque caso di cessazione di incarico presso il Comune da parte del Presidente, del vice Presidente della Conferenza dei Sindaci o dei componenti del Consiglio di Rappresentanza prima della naturale scadenza del loro mandato è necessario provvedere ad una nuova elezione. Ciò è valido anche per le cariche elettive dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

**Art. 11**  
**Consultazioni/votazioni a distanza**

1. I presidenti della Conferenza dei Sindaci/Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale, possono a fini conoscitivi/consultativi e/o in casi d'urgenza, invitare i propri componenti ad esprimere il proprio parere tramite consultazione/votazione a distanza in relazione ad argomenti di cui si ritenga necessario/importante il parere dei Sindaci o loro delegati.
2. Nel caso in cui i componenti degli organismi istituzionali sopradescritti siano chiamati ad esprimere il proprio parere tramite consultazione a distanza sugli argomenti indicati dal Presidente, l'esito sarà ratificato dalla Conferenza dei Sindaci/dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci/dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale nella prima seduta utile e le risultanze riportate a verbale.
3. Le consultazioni a distanza devono essere rese tramite Posta Elettronica Certificata.

**Art. 12**  
**Accesso agli atti**

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti adottati dagli organismi di cui al presente regolamento è esercitato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

**Art. 13**  
**Modifiche al regolamento**

La Conferenza dei Sindaci può modificare o integrare il presente regolamento. Ogni modifica si intende approvata quando raccolga la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

**Art. 14**  
**Approvazione regolamento**

Il presente regolamento è esecutivo in seguito all'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci. Esso viene successivamente recepito dall'ATS di Pavia con decreto del Direttore Generale ed inviato per competenza al Presidente di Regione Lombardia.